

N. R.G. 14595/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **14595/2024** promossa da:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:

Ø In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per l'attrice sul rapporto di conto corrente n. 1051 alla data dell'01/11/2001 e pari ad € - 4.085,01 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data dell'01/11/2001 il saldo del conto corrente n. 1051 deve essere azzerato; parimenti accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per l'attrice sul rapporto di conto corrente n. 5716 alla data del 31/12/1986 e pari ad € - 20.623,90 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data dell'31/12/1986 il saldo del conto corrente n. 5716 deve essere azzerato;

Ø In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e art. 117, commi primo e terzo, TUB, del rapporto di conto corrente n. 5716 e degli affidamenti in esso regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare la Banca, in personal del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 82.133,64 (di cui Euro 20.623,90 a titolo di saldo zero, Euro 56.847,24 a titolo di interessi debitori, Euro 3.876,22 a titolo di commissioni, ed Euro 786,28 a titolo di spese) o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia

Ø Sempre in via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente nn. 1051, ovvero dei contratti di apertura di credito in esso regolati, inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 117, quarto, sesto e ottavo comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e, per l'effetto, ordinare alla Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1051, nella misura accertata nel corso del presente procedimento

Ø In via subordinata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 1051, ovvero dei contratti di apertura di credito in esso regolati, nonché la nullità parziale del rapporto di c/c n. 5716 inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 117, quarto, sesto e ottavo comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto

o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e, per l'effetto, ordinare alla Banca la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1051, nella misura accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e, in relazione al c/c n. 5716, condannare la Banca, in personal del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 55.507,44 (di cui Euro 20.623,90 a titolo di saldo zero, Euro 392,89 a titolo di interessi usurari, Euro 29.828,15 a titolo di interessi ultralegali, anatocistici ed effetto valuta, Euro 3.876,22 a titolo di commissioni ed Euro 786,28 a titolo di spese) o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In via ulteriormente subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle precedenti domande, in accoglimento delle conclusioni della CTU espletata, in merito al C/C n. 31051: accertare e dichiarare che il saldo ricalcolato al 31.01.2024 è pari ad €. + 17.300,44 (anziché – 26.240,77) con un vantaggio quindi a favore dell'attrice di + €. 43.541,21.

Conclusioni di parte convenuta

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

- dichiarare inammissibili le domande di [REDACTED]
[REDACTED], nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per le ragioni e nei termini illustrati nella presente comparsa;
- dichiarare prescritte le domande di [REDACTED]
[REDACTED], nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per le ragioni e nei termini illustrati nella presente comparsa;
- rigettare comunque nel miglior modo le domande di [REDACTED]
[REDACTED], nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] perché inammissibili, prescritte, precluse ed infondate in fatto ed in diritto;

IN OGNI CASO:

- Spese di lite e compensi professionali interamente rifiuti.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- in via principale: rigettare la CTU sul rapporto di conto corrente contestato per le ragioni esposte nel presente atto;
- in via subordinata: per il caso di ammissione della CTU, si chiede che il quesito:
i.- escluda l'indagine relativa al fenomeno usurario sopravvenuto, irrilevante sul piano giuridico (cfr. SS.UU. 24675 del 2017), nonché dedotta sulla base di criteri metodologici difformi da quelli indicati nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura pro tempore vigenti ed emanate dalla Banca d'Italia e successivi chiarimenti,

ii.- escluda ogni indagine in merito alla asserita errata indicazione del TAEG / ISC indicato nel contratto del 20.1.2015, sia per l'errata metodologia utilizzata dalla controparte per ricalcolare il TAEG, non conforme alle disposizioni illo tempore pubblicate dalla Banca d'Italia (applicando la formula corretta, infatti, si riscontra un TAEG pari al 16,05%, esattamente pari al TAEG indicato nel contratto del 20.1.2015) sia perché, in punta di diritto, la sua mancata indicazione nella forma scritta non è sanzionata con la nullità,

iii.- sia formulato tenendo in considerazione l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla Banca, con oggetto tutte le competenze addebitate antecedentemente al 23.06.2010, dieci anni prima della notifica della mediazione ovvero all'8.4.2010, dieci anni prima della diffida dell'attore dell'8.4.2020 sub doc. avv. n. 5),

iv.- svolga l'indagine contabile per la verifica delle rimesse solutorie, in mancanza di prova dell'apertura di credito in conto corrente, con fido pari a zero e, in ipotesi di ritenuta sussistenza di affidamento, utilizzando il fido contrattuale nei limiti dell'apertura del conto corrente ed escludendo fidi autoliquidanti, che per tale loro natura non partecipano alla verifica delle rimesse solutorie (in replica alla prima memoria avversaria: l'utilizzo del limite riportato sugli estratti conto non è condivisibile in quanto, in caso di assenza dell'apertura di credito in c/c, per la verifica delle rimesse solutorie si deve utilizzare il fido pari ad € 0 - cfr. Sentenza Corte di Appello di To-rino, n. 60/2017) - con la conseguenza che, in assenza di apertura di credito, tutte le rimesse intervenute in scoperto di conto sino al 9.4.2014 sono solutorie e prescrivono le competenze addebitate sino a tale data. L'assenza di contratti di affidamento non può comunque venire sopperita dal limite riportato sugli estratti conto, il quale indica lo scaglione per il calcolo degli interessi e delle CMS e non può essere considerato un limite presuntivo del fido).

v.- escluda l'azzeramento del saldo iniziale, trattandosi di azione promossa dal correntista al fine di contestare l'applicazione di addebiti assunti non dovuti (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/08/2023, n. 25417),

vi.- escluda ogni indagine su valute applicate in corso di rapporto e la variazione delle condizioni economiche, per il carattere inammissibilmente generico delle relative contestazioni,

vii.- tenga in considerazione le pattuizioni dei tassi di interesse debitori nei seguenti contratti:

- Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 16.10.2009: in cui sono convenuti il tasso debitore, entro fido ed extra fido, rispettivamente pari al 11,20% e 11,90% (doc. n. 4);
- Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 8.5.2012: in cui sono convenuti il tasso debitore, entro fido ed extra fido, rispettivamente pari al 12,85% e 14,70% (doc. n. 5);
- Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 20.1.2015 (cfr. doc. avv. n. 4.b): in cui sono convenuti il tasso debitore, entro fido ed extra fido, rispettivamente pari al 13,125% e 15,125%;
- Contratto Anticipi su c/c n. 1051 del 20.1.2015: in cui sono pattuiti il tasso per anticipi partite pari al 7,50%, nonché risulta ribadito il tasso per sco-perti di conto ordinari, rispettivamente pari al 15,125% (doc. n. 6);
- Apertura di credito su c/c n. 1051 del 12.3.2018: in cui sono convenuti il tasso debitore, entro fido ed extra fido, rispettivamente pari al 13,04% e 14,25% (doc. n. 7),



viii.- tenga in considerazione le pattuizioni di capitalizzazione trimestrale nei contratti di Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 16.10.2009; di Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 8.5.2012; di Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 20.1.2015 (cfr. doc. avv. n. 4.b) e Apertura di credito su c/c n. 1051 del 12.3.2018,

ix.- tenga in considerazione le pattuizioni di Commissione Disponibilità Immediata Fondi (c.d. DIF), Commissioni per utilizzi oltre disponibilità fondi ovvero Commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV) pattuite nei contratti di Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 8.5.2012; Apertura di credito sul c/c n. 1051 del 20.1.2015 (cfr. doc. avv. n. 4.b); Contratto Anticipi su c/c n. 1051 del 20.1.2015; Apertura di credito su c/c n. 1051 del 12.3.2018).

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa sono due rapporti di conto corrente bancari, intrattenuti dall'attrice presso la filiale di Orbetello di [REDACTED]¹: n. 1051, già 1367-59, e n. 5716, già 320100-91.

In relazione alla tenuta di entrambi i rapporti, la cliente ha lamentato irregolarità sotto vari profili ed ha chiesto per il primo conto la rideterminazione del saldo e per l'altro la ripetizione di somme.

2. Azzeramento

In relazione al c/c n. 1051 la parte ha chiesto in via preliminare l'azzeramento del saldo alla data dell'1/11/2001, pari ad euro - 4.805,01.

La richiesta è infondata. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., la parte che agisce per la ripetizione di somme addebitate in c/c – anche nella forma della rideterminazione del saldo – ha l'onere di dimostrare i movimenti registrati sul c/c, perché solo dall'esame degli estratti conto è possibile accettare se effettivamente sono state operate annotazioni a debito non dovute o comunque illegittime. Nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto gli estratti dall'inizio del rapporto, ma

¹ In realtà, alla luce della intestazione dei più risalenti estratti conto in atti, è verosimile che i rapporti siano stati aperti presso Banca di Roma. Tuttavia non è contestato né che la banca convenuta abbia la legittimazione passiva sostanziale, né che detti estratti si riferiscano ai rapporti oggetto di causa.



solo dal 9/10/2001 (v. doc. 1 att.²), di modo che il saldo iniziale non può essere azzerato, perché non vi è prova che esso sia derivato da annotazioni illegittime. A ciò si deve aggiungere che il saldo di euro -4.805,01 indicato dalla parte non è neanche il primo saldo documentato, perché il primo saldo è quello del 9/10/2001 ed è a credito per euro 1.925,74.

In altri termini, il fatto che l'attore produca gli estratti conto solo da una certa data in avanti, non giustifica in alcun modo l'azzeramento del primo saldo documentato, che resta invece fermo. L'azzeramento del primo saldo documentato, se negativo e contestato, opera invece nel caso contrario, cioè quando attore è la banca che agisce per il pagamento del suo credito, perché in quel caso è la banca che deve dimostrare come si sia formato il saldo a sé favorevole.

In modo speculare, la banca ha sostenuto che la mancanza della serie integrale degli estratti conto dovrebbe comportare il rigetto delle domande attoree. Anche questa difesa è infondata. In base ai principi affermati negli articoli 112 e 115 c.p.c., posti a fondamento del processo civile, il giudice accoglie o respinge le domande sulla base delle prove offerte. Non si vede perché in relazione alla domanda di ripetizione di indebito generato dalla gestione di un conto corrente bancario l'onere probatorio debba avere una estensione maggiore e abbracciare necessariamente addirittura l'intero svolgimento del rapporto. Appare invece evidente che, nel rispetto dei principi enunciati, la domanda dell'attore sarà accolta nei limiti in cui avrà provato l'indebito, senza alcuna necessità logica o giuridica di documentare l'intero andamento del conto.

Sotto questo profilo, sempre nel rispetto dell'onere probatorio gravante sull'attore, i periodi intermedi non documentati dagli estratti sono neutri ai fini della domanda, nel senso che non essendovi la prova di annotazioni illegittime deve essere mantenuto il differenziale del saldo, tra l'ultimo documentato e quello di ripresa e in questo senso è stato conferito l'incarico al c.t.u. (v. ordinanza 1/10/2024).

3. Contratto

Come già indicato, lo svolgimento del conto n. 1051 è documentato dal 9/10/2001. Parte attrice ha dedotto di non aver sottoscritto contratti, in relazione al conto 1051, prima del 15/2/2011, quando è stato concluso quello prodotto sub doc. 4a; tale contratto, pertanto, deve

² Si rileva che, in modo molto irrazionale, parte attrice ha contrassegnato tutte le decine di estratti del conto come doc. 1; analogamente, tutti gli estratti del c/c 5716 sono indicati come doc. 2

necessariamente essere qualificato come una rinegoziazione di un rapporto già in essere. Tale circostanza, però, non comporta l'eliminazione di ogni pregresso onere per commissioni, spese e interessi, come ritenuto da parte attrice, perché la stessa non ha nemmeno allegato, e tanto meno provato, che quel conto sia stato aperto dopo il 9/7/1992. Va infatti ricordato che solo con l'entrata in vigore dell'art. 3, legge n. 154/1992, sussiste l'obbligo di forma scritta per la stipula del contratto di c/c. Pertanto, l'eventuale conclusione del contratto in altra forma in data antecedente non comporta alcun vizio. Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 6, TUB, la nuova disciplina recata dal testo unico non si applica ai contratti già in essere alla sua entrata in vigore. Ciò significa che gli oneri contestati da parte attrice ben potevano essere pattuiti e disciplinati in forma orale e la parte non ha allegato, e nemmeno dimostrato, che invece spese, commissioni e valute siano state addebitate e applicate senza accordi. La sola mancanza del contratto scritto non è sufficiente per il loro storno.

Si noti che è ininfluente il fatto che la richiesta alla banca di copia del contratto non sia stata evasa. Da un lato, l'art. 119, comma 4, TUB non si applica alla fattispecie in difetto della allegazione e prova del fatto che il contratto sia stato concluso dopo il 1/1/1994. Dall'altro, inoltre, in base alla stessa norma la banca non è tenuta a conservare e consegnare documentazione anteriore al decennio e la richiesta in questione è stata avanzata solo il 22/2/2022 (v. doc. 9 att.).

Anche le doglianze relative all'assenza del TAE e dell'ISC non sono possibili condividersi, in difetto della datazione del contratto: tali indicatori, infatti, sono stati introdotti con le delibere CICR del 9/2/2000 e 4/3/2003 e non possono applicarsi in epoca antecedente.

4. Usura

Infondata è anche la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, perché la disciplina introdotta con la legge n. 108/1996 si applica solo ai rapporti conclusi dopo la sua entrata in vigore e, come già rilevato, il fatto che il contratto del conto 1051 sia successivo al 24/3/1996 non è stato nemmeno allegato da parte attrice.

5. Anatocismo

Come già indicato, parte attrice ha prodotto gli estratti conto a partire dal IV trimestre 2001.

La banca ha allegato di aver dato attuazione alla delibera CICR 9/2/2000 mediante pubblicazione

della modifica sulla GU (cfr. comparsa, pag. 16) e la circostanza di fatto non è stata specificatamente contestata, dal momento che nella memoria integrativa n. 1 – prima difesa utile – parte attrice ha contestato solo la validità di accordi tra le parti sul punto e quindi non si è confrontata con la difesa di parte convenuta, che in comparsa ha invece allegato l'adeguamento mediante pubblicazione della modifica sulla GU, modalità prevista dall'art. 7, delibera CICR 9/2/2000 nella ipotesi di non peggioramento delle condizioni precedenti. Ne deriva che è pacifico in causa l'adeguamento della banca alle disposizioni della citata delibera, con la conseguenza che l'anatocismo dal 30/6/2000, qui documentato a partire dal 2001, è lecito.

Come noto, l'individuazione della corretta modalità di adeguamento dei contratti di c/c in corso alla nuova disciplina dell'anatocismo introdotta negli anni 1999-2000 costituisce una questione controversa, anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

L'art. 25, comma 2, d.lgs. 342/1999, ha modificato l'art. 120, comma 2, TUB, prevedendo esplicitamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria, così derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Le modalità sono state demandate al CICR, che ha provveduto con la citata delibera 9/2/2000, la quale tra l'altro stabilisce all'art. 7 le modalità di adeguamento per i contratti di c/c in corso, quale è quello oggetto di causa. Si noti che la citata deroga al divieto di anatocismo è presente già nella norma primaria del predetto decreto legislativo, mentre le norme regolamentari approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative, di modo che è infondata la tesi secondo la quale la modifica sarebbe inefficace perché introdotta da una norma secondaria.

E' vero che successivamente con la sentenza n. 425/2000 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d. lgs. 342/1999. Secondo alcuni ciò avrebbe travolto anche la legittimità e l'efficacia della delibera CICR 9/2/2000.

La tesi non è però condivisibile.

Va tenuto presente che il citato art. 25, comma 3, conteneva due disposizioni:

- la salvezza fino all'entrata in vigore della delibera CICR della validità delle clausole anatocistiche già stipulate;
- la delega al CICR per le modalità di adeguamento dei contratti in corso.

La Corte costituzionale ha cassato la norma per difetto di delega vagliando esclusivamente il primo profilo, quello della sanatoria, mentre nessuna censura è stata svolta nei confronti dell'incarico al CICR volto a stabilire le modalità di adeguamento dei contratti in corso.

Anche le sentenze della Consulta devono essere interpretate alla luce della intera motivazione, senza limitarsi alla mera formulazione del dispositivo.

Tenuto conto, quindi, della mancanza di qualsiasi censura avente ad oggetto la norma che ha delegato al CICR la definizione delle modalità di adeguamento dei contratti in corso, si deve ritenere che tale facoltà continui a trovare la sua legittimazione nell'ampia previsione contenuta al comma 2 dello stesso art. 25 che - sostituendo l'art. 120, comma 2, TUB - ha disposto che "Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria."

Infine, ai sensi dell'art. 7 della delibera in questione nella fattispecie non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti, secondo la prassi generalizzata seguita all'epoca dalle banche, consacrata anche nelle norme bancarie uniformi, da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi.

In proposito si deve tenere presente che l'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR assume espressamente come termine di paragone le condizioni precedentemente applicate - senza considerare la loro legittimità o meno - e richiede quindi di effettuare una comparazione di fatto tra quelle e la nuova disciplina dell'anatocismo con pari capitalizzazione.

L'orientamento contrario all'adeguamento unilaterale dei contratti in corso si fonda sugli effetti della citata sentenza Corte costituzionale n. 425/2000, a seguito della quale la previgente clausola anatocistica è nulla e quindi l'inserimento della capitalizzazione, anche se con pari periodicità, avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni (v. in questo senso ad es. Cass. nn. 26769/19, 26779/19, 7105/20 e 23476/20). Tuttavia questa interpretazione non sembra rispettare la lettera del disposto dell'art. 7 della delibera CICR, perché opera il raffronto non con le condizioni effettivamente applicate, ma rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate, ricostruite ex post, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, cit. Qui non si tratta di attribuire una impossibile efficacia ad una clausola nulla, ma di rispettare la norma regolamentare che prende in considerazione solo le condizioni applicate in

linea di fatto. In questo senso, in contrasto con la prevalente giurisprudenza, si registrano le ordinanze Cass. n. 5054/2024 e n. 6054/2024, le quali hanno in modo del tutto condivisibile affermato che l'art. 7 della delibera CICR implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la tesi avversa – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.

Inoltre l'orientamento maggioritario non è convincente neanche nel merito dal momento che, pur ammettendo che il confronto vada operato con riferimento all'assenza di anatocismo (a seguito della nullità della clausola anatocistica), non si comprende perché l'inserimento della pari capitalizzazione dovrebbe comportare un peggioramento delle condizioni precedenti. E' ovvio che il raffronto deve essere operato in astratto e non in base a situazioni contingenti, quali la presenza di un saldo debitore o creditore del conto. Tenuto conto di ciò, il passaggio da una assenza di anatocismo ad una disciplina che preveda la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari frequenza è di per sé neutro, perché gli effetti migliorativi o peggiorativi di tale clausola dipendono dalla situazione creditoria o debitoria del conto.

Da ciò deriva che la banca ha correttamente adeguato il contratto di c/c oggetto di causa dal 30/6/2000 mediante pubblicazione della nuova clausola sulla G.U.

Nel corso del rapporto, poi, l'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità), ha nuovamente modificato, con effetto dal 1/1/2014, il comma 2 dell'art. 120 TUB. Il testo aggiornato prevede che:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”

In precedenza, la norma in vigore fino al 31/12/2013 era del seguente tenore:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”

Dal raffronto tra le due norme risulta agevole cogliere la rilevante novità.

Mentre in precedenza la norma primaria ha delegato all'organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi – nel che consiste l'anatocismo ex art. 1283 c.c. – adesso la norma si limita ad incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. E' sparito, quindi, il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi.

Tenuto conto che nel nostro ordinamento vige un divieto generale di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. – salve limitate eccezioni – la logica conseguenza è che anche nelle operazioni bancarie non è più consentito calcolare interessi su interessi.

La norma, nella lettera b), contiene per due volte il riferimento alle operazioni di capitalizzazione, il che ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo circa la sua reale portata.

In proposito si osserva, in primo luogo, che la stessa lettera b) in esame è comunque molto chiara nell'affermare che i successivi interessi sono calcolati solo sulla sorte capitale, il che è perfettamente coerente con il divieto di anatocismo.

Per quanto riguarda il riferimento alle operazioni di capitalizzazione si osserva che, mentre in ambito giuridico tale termine è utilizzato come sinonimo di portare in conto gli interessi e quindi unirli al capitale, in matematica finanziaria è diffuso l'uso di tale espressione come sinonimo di interessi maturati, giunti a scadenza di pagamento. In particolare, nel settore dei mutui si parla di periodo di capitalizzazione per indicare il tempo in cui matura la rata infra-annuale di rimborso, quando il mutuatario deve pagare la quota capitale e la quota interessi, la quale ultima quindi entra nella disponibilità del mutuante al pari del capitale reso.

In tale accezione tecnica la norma è perfettamente coerente, perché gli interessi periodicamente capitalizzati non sono altro che gli interessi maturati alla scadenza prevista nel rapporto.

A conferma di tale interpretazione, si noti che il citato comma 629 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4/10/2013. Nella relazione introduttiva si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di "stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti <<interessi composti>> (o interessi sugli interessi)."

Ancora si consideri che in materia era intervenuto il governo, con il decreto-legge 24/6/2014, n. 91 (c.d. decreto competitività), il quale all'art. 31 incaricava il CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno.

Ma tale norma è stata soppressa dalla legge di conversione n. 116/2014.

In tal modo, quindi, il legislatore ha ancora una volta inequivocabilmente manifestato una volontà contraria alla reintroduzione dell'anatocismo.

In conclusione, quindi, tutti gli elementi di valutazione e interpretazione conducono univocamente all'affermazione che in forza del nuovo disposto dell'art. 120, comma 2, TUB l'anatocismo nelle operazioni bancarie è vietato dal 1/1/2014, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.

E' noto che il CICR non ha provveduto ad emanare la delibera prevista dalla nuova versione dell'art. 120 TUB e tale norma è stata poi ulteriormente modificata nel 2016 (in epoca successiva alla chiusura del conto oggetto di causa). Tuttavia, tale lacuna non impedisce di ritenere che la norma sia efficace e vigente. In primo luogo perché la norma primaria, come sopra argomentato, è chiara nella sua portata precettiva e non subordina la sua efficacia alla emanazione della normativa regolamentare. Inoltre, perché le modalità e i criteri demandati al CICR devono dare attuazione alla norma primaria e non possono certo stravolgerla, conferendole una portata opposta a quanto dalla stessa stabilito. La mancanza della delibera CICR ha comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.

6. C.T.U.

Pertanto, tramite la c.t.u. è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi sul conto 1051 dal 1/1/2014. Su tale operazione non ha effetto l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca, perché essa si riferisce solo alle rimesse solutorie anteriori all'8/4/2010, dal momento che il corso della prescrizione è stato interrotto dalla diffida dell'8/4/2020 (v. doc. 5 att.).

E' opportuno precisare che nel citato contratto del 15/2/2011 (doc. 4a att.) le parti hanno correttamente pattuito ex novo l'anatocismo, dal momento che l'art. 8-2 prevede la pari capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e quelli creditori e la clausola è stata oggetto di specifica approvazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, delibera CICR 9/2/2000. Il fatto che la previsione anatocistica non sia stata inserita nel documento di sintesi non comporta alcun vizio e non fa venir meno la validità e l'efficacia della clausola negoziale. Il DDT è infatti

un riassunto delle principali condizioni contrattuali, previsto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003 e regolato dalle disposizioni di trasparenza dettate da Banca d'Italia. E' quindi un documento con finalità di agevole informazione, previsto solo dalla normativa regolamentare, la cui incompletezza non può pregiudicare e porre nel nulla la clausola contrattuale correttamente pattuita.

Premesso che il c/c 1051 non risulta chiuso, parte attrice ha prodotto gli e/c fino al 31/1/2024, con un saldo banca debitore per euro 23.087,11. Il ricalcolo operato dal c.t.u., mediante l'eliminazione dell'effetto anatocistico dal 1/1/2014 alla predetta data ha, invece, determinato un saldo creditore di 23.785,97; gli interessi passivi non capitalizzati sono pari ad euro 17.322,13, di modo che il saldo ricalcolato del conto, comprensivo degli interessi, è a credito di euro 6.463,84 (v. relazione 16/5/2025, pag. 7).

In tale misura, deve essere accolta la domanda di accertamento di parte attrice. Sul punto si osserva che la domanda non è volta ad accertare un mero fatto, come ritiene parte convenuta, ma il diritto alla rettifica del saldo ed è quindi ammissibile.

Del tutto generica e sfornita di prova è la domanda di risarcimento di un presunto danno, ulteriore rispetto alla rettifica del saldo del conto.

7. Conto 5716

Parte attrice ha affermato che, in una corrispondenza non prodotta, la banca ha comunicato che questo conto è stato estinto in data 23/9/2011. La circostanza non è stata specificatamente contestata dalla convenuta e quindi si deve ritenere pacifica in causa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Tuttavia, si deve rilevare che essa non trova riscontro documentale. Infatti parte attrice ha prodotto, quale ultimo dato utile, lo scalare al 31/3/2011, che riporta un saldo per valuta al 9/2/2011 di euro - 3.298,85 e una maturazione di competenze trimestrali a debito per euro 30,38; lo scalare al 30/6/2011, pure prodotto, non riporta invece alcun saldo. Manca quindi la prova documentale del fatto che il conto sia stato chiuso a 0 – circostanza nemmeno allegata dalla parte – ciò che costituisce il presupposto per la domanda di ripetizione di indebito. La banca, però, non ha svolto domanda riconvenzionale, né ha dedotto che il conto sia stato passato a sofferenza, il che costituisce una presunzione in favore della sua effettiva chiusura a 0, ferma restando la vaghezza della allegazione e della prova offerta da parte attrice.

In relazione a tale conto, parte attrice ha prodotto gli estratti a partire dal 1987, di modo che

sussiste la prova positiva che il rapporto sia stato aperto quando non vi era obbligo, a pena di nullità, di stipulare un contratto scritto. Di conseguenza anche con riferimento a questo rapporto sono infondate le domande volte all'azzeramento del conto e alla eliminazione degli addebiti di spese, commissioni e valute in quanto non pattuite per iscritto; si richiama in proposito quanto già argomentato al punto 3.

Dall'esame degli e/c prodotti, risulta praticato sul conto 5716 un anatocismo passivo trimestrale. Per quanto riguarda la nullità di tale prassi contrattuale, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010).

Come già riferito, con allegazione non contestata e quindi pacifica, la banca ha dedotto l'adeguamento del conto ai sensi dell'art. 7, delibera CICR 9/2/2000; in proposito si fa rinvio a quanto argomentato al punto 5. Conseguentemente, in relazione a tale rapporto l'effetto anatocistico deve essere eliminato dal 1/1/1987 al 30/6/2000.

8. Prescrizione

Come già accennato, la banca si è costituita tempestivamente ed ha eccepito la prescrizione della ripetizione di somme pagate con rimesse solutorie ultradecennali (cfr. comparsa, pag. 9).

Sul punto il quesito conferito al c.t.u. ha erroneamente riguardato l'eliminazione dell'effetto anatocistico per l'intero periodo documentato dagli estratti. Il c.t.u. ha rilevato che l'aggravio di interessi dovuto alla capitalizzazione passiva è stato di euro 7.627,65, ha correttamente individuato il limite del fido in base a quanto riportato negli estratti conto – come indicato nel quesito – e ha rilevato che le rimesse solutorie nello stesso periodo, cioè i versamenti operati sul conto scoperto, previa rettifica delle poste indebite, perché oltre il limite del fido, ammontano ad euro 55.890,30, di modo che esse coprono interamente l'effetto anatocistico illecito. In base a tale conclusione, è agevole ritenere che è ovviamente prescritto anche il diritto di ripetizione

dell'effetto anatocistico nel limitato periodo dal 1/1/1987 al 30/6/2000, a seguito del relativo pagamento ultradecennale.

Pertanto, il saldo del conto resta invariato e non vi sono somme da restituire. (cfr. relazione del 19/2/2025, pagg. 8 e 9).

Per completezza, si riporta l'osservazione del ctp in proposito:

Pertanto, l'esistenza di linee di credito per entrambi i conti correnti, oggetto di giudizio, fa connotare le rimesse, nel periodo intercorrente tra i primi estratti conto disponibili e il primo atto interruttivo ai fini della prescrizione, di natura ripristinatoria e non certamente solutoria.

L'osservazione è molto semplicistica e confusa. Infatti, per quanto riguarda il conto 1051 la prescrizione non rileva, come già argomentato, perché sono state ricalcolate competenze solo dal 1/1/2014. Per il conto 5716 non è l'esistenza in sé del fido che può determinare la natura ripristinatoria della rimessa, ma solo il fatto che saldo debitore non ecceda il fido e il c.t.u. ha correttamente ritenuto solutorie solo le rimesse effettuate quando il conto era scoperto, sulla base del fido indicato negli estratti, circostanza non contestata.

9. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del valore di euro 41.097 (v. c.t.u., pag. 7), pari alla differenza di saldo del conto 1051; si applicano i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della violazione del canone legale di sinteticità degli atti della parte, con riferimento alla citazione e alla memoria integrativa n. 1, della produzione dei documenti con modalità confusa e irrazionale e in violazione dei criteri indicati nel decreto ex art. 171-bis c.p.c.

In base all'esito, le spese di c.t.u. gravano su entrambe le parti in misura uguale.

**Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 1051 alla data del 31/1/2024 è pari ad euro +6.463,84 interassi compresi;



- 2) rigetta la domanda di ripetizione di somme in relazione al c/c n. 5716;
- 3) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, se non detraibile, sugli importi imponibili;
- 4) pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in misura uguale.

Milano, 16 novembre 2025

Il giudice

dott. Antonio S. Stefani